




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3495

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

(Conversione in legge del DL 17/2022)

N. 428 – 23 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3495

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

(Conversione in legge del DL 17/2022)

N. 428 – 23 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO	6
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	10
ARTICOLO 1.....	10
AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022	10
ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2	12
ALIQUOTA IVA GAS METANO USATO PER USI CIVILI E INDUSTRIALI	12
ARTICOLO 2, COMMI 3 E 4	14
RIDUZIONE ALIQUOTE RELATIVE AGLI ONERI GENERALI GAS	14
ARTICOLO 3	15
RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS	15
ARTICOLO 4	17
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE	17
ARTICOLO 5	19
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE	19
ARTICOLO 6	21
INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO	21
ARTICOLO 7	24
INCREMENTO DEL FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	24
ARTICOLO 8	26
SOSTEGNO ALLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE CONSEGUENTI AGLI AUMENTI DEI PREZZI DELL'ENERGIA	26
ARTICOLO 9	27
SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	27
ARTICOLO 10	28
DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO PER IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 200 kW	28
ARTICOLO 11	29
REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA	29

ARTICOLO 12.....	30
SEMPLIFICAZIONE PER IMPIANTI RINNOVABILI IN AREE IDONEE.....	30
ARTICOLO 13.....	31
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI <i>OFFSHORE</i>	31
ARTICOLO 14.....	32
CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD	32
ARTICOLO 15.....	34
SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI A SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO.....	34
ARTICOLO 16.....	34
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE A PREZZI EQUI.....	34
ARTICOLO 17.....	36
PROMOZIONE DEI BIOCARBURANTI DA UTILIZZARE IN PUREZZA	36
ARTICOLO 18.....	40
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	40
ARTICOLO 19.....	40
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
ARTICOLO 20.....	42
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE	42
ARTICOLO 21.....	44
DISPOSIZIONI PER AUMENTARE LA SICUREZZA DELLE FORNITURE DI GAS NATURALE	44
ARTICOLO 22.....	45
RICONVERSIONE, RICERCA E SVILUPPO DEL SETTORE <i>AUTOMOTIVE</i>	45
ARTICOLO 23.....	46
RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.....	46
ARTICOLO 24.....	47
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO NUOVE COMPETENZE	47
ARTICOLO 25.....	48
INCREMENTO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI.....	48

ARTICOLO 26.....	52
CONTRIBUTO STATALE ALLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME	52
ARTICOLO 27.....	52
CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI.....	52
ARTICOLO 28.....	53
RIGENERAZIONE URBANA.....	53
ARTICOLO 29.....	58
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI	58
ARTICOLO 30.....	61
RISORSE RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19.....	61
ARTICOLO 31.....	62
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE	62
ARTICOLO 32.....	63
CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DELLE RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - REMS	63
ARTICOLO 33.....	65
TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI E DI UFFICIO PER IL PROCESSO	65
ARTICOLO 34.....	67
MODIFICHE ALLA NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LA PROCURA EUROPEA-EPPO.....	67
ARTICOLO 35.....	69
ANAGRAFE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	69
ARTICOLO 36.....	71
SEMPLIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI TECNICHE VIA-VAS E PNRR-PNIEC	71
ARTICOLO 37.....	71
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI UNIVERSALI.....	71
ARTICOLO 38.....	73
DISPOSIZIONI URGENTI PER SITUAZIONI DI CRISI INTERNAZIONALE	73
ARTICOLO 39.....	74
MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL FONDO DI <i>VENTURE CAPITAL</i>	74

ARTICOLO 40.....	76
SORVEGLIANZA RADIOMETRICA	76
ARTICOLO 41.....	77
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI MUTUI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2016	77
ARTICOLO 42, COMMA 1.....	78
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	78
ARTICOLO 42, COMMII 2 E 3.....	81
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	81

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3495
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Federico, per la VIII Commissione; Squeri, per la X Commissione
Gruppi:	M5S FI
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento in esame, come indicati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Entrate	2.404,2	-147,1	17,5	-1.483,5	-222,2	-23,1	-1483,5	-222,2	-23,1
Spese	2.379,0	-152,0	10,6	-1.483,7	-227,1	-30,0	-1.483,7	-227,1	-30,0
Saldo	25,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9

Fonte: Prospetto riepilogativo allegato al decreto legge n. 17 del 2022, testo iniziale (C.3495).

Nella tavola che segue sono inoltre riportati gli effetti sui tre saldi del provvedimento suddivisi tra:

- **impieghi** (interventi), ossia variazioni riconducibili a maggiori entrate o minori spese;
- **risorse** (mezzi di finanziamento), ossia variazioni costituite da minori spese o maggiori entrate.

Tabella 1 - Composizione del provvedimento: impieghi e risorse (effetti del DL n. 17/2022, testo iniziale)

(milioni di euro)


	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti	5.377,5	78,0	40,6	1.752,5	2,9		1.752,5	2,9	
Maggiori spese in conto capitale	2.141,8	1.840,0	1.660,0	2.141,8	1.840,0	1.660,0	1.941,8	1.840,0	1.660,0
Totale maggiori spese	7.519,3	1.918,0	1.700,6	3.894,3	1.842,9	1.660,0	3.694,3	1.842,9	1.660,0
Minori entrate tributarie	842,2	662,6	498,0	4.492,2	737,7	538,6	4.492,2	737,7	538,6
Totale minori entrate	842,2	662,6	498,0	4.492,2	737,7	538,6	4.492,2	737,7	538,6
TOTALE IMPIEGHI	8.361,5	2.580,6	2.198,6	8.386,5	2.580,6	2.198,6	8.186,5	2.580,6	2.198,6
Maggiori entrate tributarie	2.846,4	515,5	515,5	3.008,7	515,5	515,5	3.008,7	515,5	515,5
Maggiori entrate extratributarie	400,0								
Totale maggiori entrate	3.246,4	515,5	515,5	3.008,7	515,5	515,5	3.008,7	515,5	515,5
Minori spese correnti	4.255,3	1.575,0	1.340,0	4.493,0	1.575,0	1.340,0	4.243,0	1.575,0	1.340,0
Minori spese in conto capitale	885,0	495,0	350,0	885,0	495,0	350,0	935,0	495,0	350,0
Totale minori spese	5.140,3	2.070,0	1.690,0	5.378,0	2.070,0	1.690,0	5.178,0	2.070,0	1.690,0
TOTALE RISORSE	8.386,7	2.585,5	2.205,5	8.386,7	2.585,5	2.205,5	8.186,7	2.585,5	2.205,5
SALDO DECRETO LEGGE	25,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9

Fonte: elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo

Con riferimento al **solo esercizio 2022 e al solo saldo di indebitamento netto**, nel grafico che segue sono posti a confronto gli oneri (**impieghi**) in termini di minori entrate e maggiori spese, e le coperture (**risorse**), rappresentate dai risparmi di spesa e dagli incrementi di entrate, derivanti dal provvedimento.

Figura 1 – Anno 2022 – Raffronto Risorse e Impieghi (Indebitamento netto) – DL17/2022 (“DL Energia”)

(milioni di euro)



Fonte: elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo

Tra gli **impieghi** si segnalano in particolare oneri per 3,25 miliardi dovuti all’annullamento di oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per le utenze elettriche (art. 1) e del gas (art. 2). Inoltre, determinano oneri per complessivo 1,4 miliardi circa il credito di imposta in favore delle imprese energivore (art. 4), il credito d’imposta in favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturali per usi energetici (art. 5) al fine di compensare gli extra costi derivanti – calcolati sulle spese del secondo trimestre 2022 - dall’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia e del gas, nonché il credito d’imposta in favore di imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia¹ (art. 14).

¹ Il beneficio è riconosciuto per investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023.

Le **risorse** portate a copertura derivano per più del 50 per cento dalla riduzione degli stanziamenti dei ministeri (4,5 miliardi). Ulteriori risorse per circa 3 miliardi sono inoltre reperite a valere sul gettito dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 29) e dal differimento della deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti (art. 42).

In termini di **rapporto tra entrate e spese**, la composizione delle risorse e degli impieghi per l'**esercizio 2022** sono così rappresentabili, sempre in termini di **indebitamento netto**.

Figura 2 – Anno 2022 – Risorse (Indebitamento netto)





Figura 3 – Anno 2022 – Impieghi (Indebitamento netto)



Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ha disposto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 504).

Ad integrazione di quanto già disposto da tale norma, l'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" prevede che l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, comprese quelle connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1).

Le suddette disposizioni hanno trovato attuazione con la [deliberazione 35/2022/R/eel](#) del 31 gennaio 2022, che ha annullato per il primo trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze.

La norma prevede che, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:

- utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1);
- utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2).

La norma prevede che agli oneri derivanti dalla norma in commento, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e

ambientali - CSEA entro il 31 maggio 2022), si provvede ai sensi dell'articolo 42 dello stesso DL n. 17 del 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Minori entrate tributarie												
Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW					1.800,0				1.800,0			
Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico					1.200,0				1.200,0			
Maggiori spese correnti												
Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	1.800,0											
Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	1.200,0											

La relazione tecnica afferma che:

- l'annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW comporta un onere pari a 1.800 milioni di euro;
- l'annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro;

- ai suddetti oneri, complessivamente pari a 3.000 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro il 31 maggio 2022, si intende provvedere ai sensi dell'articolo 42 del DL n. 17 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non indica le modalità con cui è stato calcolato l'onere complessivo di 3.000 milioni di euro derivante dall'annullamento per il secondo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate dall'ARERA.

A tal proposito, l'ultima [relazione annuale](#) dell'ARERA (pubblicata nel 2021 ed elaborata sulla base dei dati forniti da CSEA, relativi all'anno 2020), rileva oneri generali di sistema per l'anno 2020 pari complessivamente a 14.981,71 milioni di euro, cui corrisponde un valore medio di circa 3.745,43 milioni di euro per trimestre.

Peraltro, ove si considerino i dati – riportati nella stessa relazione annuale e riferiti alle singole voci comprese negli oneri generali di sistema – si ottiene un importo complessivo pari a 12.410,96 milioni di euro che risulterebbe invece coerente con le stime della RT in esame (pari a 3.000 milioni su base trimestrale).

Pur considerando che l'onere in esame è configurato come limite di spesa, sul punto appare utile un chiarimento.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali

Normativa vigente. L'art. 2 del [DL 130/2021](#) ha disposto la riduzione al 50% dell'aliquota IVA da applicare alle somministrazioni di gas metano relative ai mesi di [ottobre, novembre e dicembre 2021](#). La relazione tecnica ha stimato oneri pari a 608,4 milioni (di cui 574,7 milioni riferiti consumi per uso civile e 33,7 milioni riferito a consumi per uso industriale).

L'art. 1, co. 506, della [legge n. 234/2021](#) (legge di bilancio 2022) ha disposto la riduzione al 50% dell'aliquota IVA da applicare alle somministrazioni di gas metano relative ai mesi di [gennaio, febbraio e marzo 2022](#). La relazione tecnica ha stimato oneri pari a 608,4 milioni (di cui 574,7 milioni riferiti consumi per uso civile e 33,7 milioni riferito a consumi per uso industriale).

Le norme stabiliscono che le somministrazioni di gas metano (usato per combustione per gli usi civili e industriali) riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento o del 22 per cento)² (comma 1).

La disposizione si applica in deroga alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/72. L'aliquota ridotta si applica anche agli eventuali conguagli, qualora i consumi addebitati siano stimati e non effettivi.

Ai relativi oneri, valutati in 591,83 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate tributarie									
IVA agevolata su utenze gas (c.1)	591,8			591,8			591,8		

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Consumi per usi civili

La RT utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2020 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici; applicando la variazione di aliquota ai predetti consumi, la RT afferma che la perdita di gettito relativa ai consumi delle famiglie è pari a 531,55 milioni di euro.

Inoltre, per tenere conto degli usi civili diversi da quelli delle famiglie, la RT incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili sono stimati dalla RT in 558,13 milioni di euro nel 2021.

Consumi per usi industriali

La RT utilizza i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. La RT evidenzia che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti e che, pertanto, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, la RT afferma di aver calcolato la

² Per quanto concerne i consumi per usi civili, la Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 dispone l'applicazione del 10 per cento per consumi fino a 480 metri cubi annui e del 22 per cento per consumi annui superiori. I consumi per uso industriale, invece, sono assoggettati ad aliquota ordinaria (22 per cento).

percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA. Fornisce quindi la stima della perdita di gettito IVA per gli usi industriali, pari a 33,7 milioni di euro. Complessivamente, la RT stima quindi una variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali pari a **591,83 milioni di euro nel 2022**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la temporanea applicazione (mesi da aprile a giugno 2022) dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale.

Analoghe disposizioni erano state introdotte con riferimento all'ultimo trimestre 2021 (articolo 2 del DL 130/2021) e al primo trimestre 2022 (articolo 1, comma 561, della legge di bilancio 2022).

Tanto premesso, si rileva che la stima del minor gettito IVA riportata nella relazione tecnica relativa alla norma in esame - riferita ai consumi ad uso civili e basata sui dati Istat riguardanti i consumi delle famiglie del 2020 - risulta inferiore a quella indicata dalle relazioni tecniche riferite alle norme che hanno introdotto l'agevolazione per i precedenti trimestri (basate sui dati Istat sui consumi delle famiglie del 2019). In proposito, pur prendendo atto che la RT in esame utilizza dati più aggiornati - ma comunque riferiti al 2019 - andrebbe confermata la prudenzialità della stima alla luce degli andamenti effettivamente scontati ai fini dei tendenziali nonché della più recente evoluzione dei prezzi del gas.

Un'analogha considerazione riguarda il minor gettito stimato in relazione ai consumi ad uso industriale. Sul punto, nell'evidenziare che la stima indicata dalla relazione tecnica è in linea con quella riferita alle precedenti analoghe norme introdotte, andrebbe chiarito se, nella costruzione dei tendenziali aggiornati di finanza pubblica sia stato considerato il possibile incremento dei prezzi del gas; in tal caso, infatti, la perdita di gettito potrebbe risultare superiore a quella indicata dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2, commi 3 e 4

Riduzione aliquote relative agli oneri generali gas

Le norme stabiliscono che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) riduca, per il trimestre aprile-giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema

per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022 (comma 3).

Ai relativi oneri, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame (comma 4).

Si rammenta che una disposizione del tutto analoga, relativa al IV trimestre 2021 e per un importo di 480 milioni, è recata dall'articolo 2, comma 2, del DL n. 130 del 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate tributarie									
Riduzione aliquote relative agli oneri generali di sistema (gas)				250,0			250,0		
Maggiori spese correnti									
Riduzione aliquote relative agli oneri generali di sistema (gas)	250,0								

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.

In merito alla registrazione contabile degli effetti delle disposizioni, tuttavia, si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame considera l'effetto sul fabbisogno come minore entrata tributaria, mentre il prospetto riepilogativo riferito alla disposizione, del tutto analoga, di cui all'articolo 2 del DL n. 130/2021 (riferita al IV trimestre 2021) qualificava l'effetto sul fabbisogno come maggiore spesa corrente: circa tale differenza di contabilizzazione sarebbe utile acquisire chiarimenti.

ARTICOLO 3

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Le norme prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ridetermini, per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente

svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico)³, e la compensazione per la fornitura di gas naturale⁴, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Rideterminazione bonus sociale elettrico e gas clienti domestici economicamente svantaggiati e clienti in gravi condizioni di salute e compensazione fornitura di gas naturale II trim. 2022 – trasferimento risorse CSEA (comma 1)	400,0								
Minori entrate tributarie									
Rideterminazione bonus sociale elettrico e gas clienti domestici economicamente svantaggiati e clienti in gravi condizioni di salute e compensazione fornitura di gas naturale II trim. 2022 (comma 1)				400,0			400,0		

La **relazione tecnica** afferma che del beneficio previsto dalla norma usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il “bonus elettrico” e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il “bonus gas” aventi le seguenti caratteristiche:

- nuclei con ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
- nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli);
- percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
- utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni in esame configurano oneri sotto forma di limiti di spesa e che le

³ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007

⁴ di cui all'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008.

stesse risultano coerenti con quanto già previsto da altre analoghe norme volte a contenere l'aumento dei prezzi energetici (articolo 1, commi 503-512 della legge n. 234/2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

ARTICOLO 4

Credito d'imposta a favore delle imprese energivore

La norma riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa in esame, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 42. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

In proposito si ricorda che una disposizione di analogo tenore è contenuta nel DL n. 4 del 2022, in corso di conversione presso il Senato. In particolare, l'articolo 15 del citato DL riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Alla disposizione sono stati ascritti oneri valutati in misura pari a 540 milioni nel 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Credito di imposta a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia	700			700			700		

La relazione tecnica stima, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022 di circa 3,5 miliardi di euro, in aumento di circa 2,5 miliardi di euro, quindi in misura superiore al 30%, rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 1 miliardo di euro).

Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (3,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*200/MWh). Inoltre, si rappresenta che alcune imprese energivore potrebbero aver sottoscritto contratti con i fornitori di energia elettrica che prevedono un prezzo bloccato per un certo numero di anni e, pertanto, potrebbero non possedere i requisiti previsti dalla norma per usufruire dell'agevolazione. Tuttavia, non essendo in possesso di dati relativi alle imprese che godono del vantaggio di acquistare energia elettrica ad un prezzo bloccato, gli effetti finanziari della norma si stimano prudenzialmente nella misura massima possibile, moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito d'imposta 20% per l'intero ammontare della predetta spesa (3,5 miliardi di euro).

Pertanto, assumendo prudenzialmente che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscono un aumento dei costi per il consumo di energia elettrica superiore al 30%, gli effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, risultano valutati in 700 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica. Si rileva tuttavia che la RT non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla norma riguardo alla spesa complessiva a carico delle imprese per la componente energia elettrica, stimata in misura pari a 3,5 miliardi nel II trimestre 2022.

In particolare, andrebbero forniti gli elementi informativi sottostanti la stima dei due parametri utilizzati ai fini della quantificazione: il consumo energetico trimestrale delle imprese energivore, indicato in misura pari a circa 17,5mln di MWh, e il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), che viene stimato dalla relazione tecnica pari a 200 euro/MWh per il primo trimestre del 2022.

In proposito si evidenzia che in occasione della stima degli effetti finanziari riferiti all'articolo 15 del DL n. 4 del 2022, recante un'analogia agevolazione con riferimento alla spesa relativa al primo trimestre 2022, veniva

stimata una spesa complessiva pari a 2,7 miliardi riferita a consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh e ad un prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) pari a 200 euro/MWh.

Con riferimento alle quantità, si evidenzia che - rispetto alla misura contenuta nel DL n. 4 del 2022 - il DL in esame riconosce il credito d'imposta anche con riferimento all'energia autoprodotta e consumata dalle imprese nel secondo trimestre, e dunque assume a base una quantità maggiore.

Con specifico riferimento ai prezzi, si evidenzia, inoltre, che i [dati di sintesi pubblicati dal GME](#)⁵ aggiornati al 22 marzo 2022, riportano il seguente andamento del PUN nei primi mesi nel 2022, da cui si ricavano valori medi costantemente più alti di 200 €/MWh, specie in relazione ai dati di marzo sin qui disponibili: gennaio 224,50 €/MWh; febbraio 211,69 €/MWh; marzo (al 22 marzo) 330,31 €/MWh.

ARTICOLO 5

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

La norma riconosce alle imprese alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa in esame, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 42. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
	522,2			522,2			522,2		

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020 si è ricavato per il settore produttivo il dato del consumo del gas naturale, utilizzato in usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 3,48 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale che è assunto pari a 74 euro/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 15 per cento, si stima che la norma determini effetti finanziari negativi di gettito valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica. Si rileva tuttavia che la RT non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma in relazione alla spesa complessiva a carico delle imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 3,48 miliardi di euro. In particolare, non sono indicati i criteri di valutazione del prezzo di 1 MWh di gas naturale che è assunto pari a 74 euro/MWh.

In proposito si evidenzia che, sulla base di quanto segnalato da ARERA, con comunicato stampa⁶ del 31 dicembre 2021, il prezzo spot del gas naturale al TTF (il mercato di riferimento europeo per il gas naturale) è aumentato, nel periodo gennaio-dicembre 2021, di quasi il 500% (da 21 a 120 €/MWh nei valori medi mensili).

⁶ Cfr. ARERA – Comunicato stampa del 31 dicembre 2021 “Energia: quotazioni materie prime portano a +55% per elettricità e +41,8% per gas. L'intervento del Governo limita scenari peggiori. Famiglie in difficoltà protette dall'incremento”

Inoltre, dai dati di sintesi del GME, relativi ai primi due mesi del 2022, risulta che il prezzo del gas sul Mercato Infragiornaliero si sia attestato rispettivamente a 86,71 €/MWh a gennaio e a 82,24 €/MWh a febbraio. Nelle prime tre settimane di marzo, il prezzo rilevato dal GME è stato di 158,96 €/MWh dal [28 febbraio al 6 marzo](#), di 160,75 €/MWh [dal 7 al 13 marzo](#) e di 103,09 €/MWh [dal 14 al 20 marzo](#).

Pertanto, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, appare opportuno che siano forniti gli elementi informativi sottostanti l'individuazione dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione.

ARTICOLO 6

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

La norma dispone quanto segue:

- incrementa, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, prevista dall'articolo 2, comma 3, del DL n. 451 del 1998;
- incrementa, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa annuale ordinaria al settore dell'autotrasporto (che dal 2019 è pari a 240 milioni di euro annui), prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria di spese non documentate, di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta, per il 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Il credito è pari al 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;
- riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d'imposta, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di

euro, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato sempre mediante le relative fatture d'acquisto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, di cui all'art. 2, comma 3, del DL. 451/1998	20			20			20		
Credito d'imposta in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto per l'acquisto di metano liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi	25			25			25		
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto per l'acquisto della componente ADBLUE necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti	29,6			29,6			29,6		
Minori entrate									
Incremento della deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	5			5			5		

La relazione tecnica, con riferimento all'incremento, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, afferma che, relativamente all'anno 2022, le risorse stanziare a legislazione vigente pari a circa 148 milioni di euro saranno utilizzate in parte (2,5 milioni di euro) per interventi per

la sicurezza della circolazione (controlli su strada ai veicoli pesanti, ecc.), come avvenuto negli anni scorsi, mentre la differenza servirà per la riduzione dei pedaggi autostradali pagati dai veicoli pesanti nei viaggi del 2021. Allo stato attuale sul capitolo 1330 sono disponibili 8.541.587 euro (stanziati con legge di bilancio), mentre sono in corso di assegnazione ulteriori 140 milioni di euro circa (da ripartizione fondo autotrasporto cap. 1337). La RT precisa peraltro che, nel corrente anno, la disponibilità complessiva che si attende (148 milioni di euro circa) non consentirà di raggiungere la percentuale di riduzione del 13% sui pedaggi pagati. Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento del fondo per l'anno 2022 di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, nel limite previsto.

Con riferimento all'incremento di 5 milioni dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, con risorse destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate da parte degli autotrasportatori, la RT afferma che la quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili per tali finalità, con un comunicato annuale. Per l'anno 2021, a seguito del riparto del fondo interventi a favore del settore dell'autotrasporto, tali risorse sono state quantificate in 70 milioni di euro. Secondo l'ultimo comunicato, del 30/06/2021, le misure agevolative relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) sono state definite nella misura di 48 euro per il periodo d'imposta 2020. L'incremento di 5 milioni per l'anno 2022 (pari ad oltre il 7% dell'autorizzazione originaria) consente di erogare, avuto riguardo ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2021, una deduzione forfettaria superiore nell'anno 2022.

Con riferimento al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della componente ADBLUE necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, la RT afferma che, nel 2020, il consumo medio annuo dell'additivo AdBlue è stato di circa 196,9 milioni di litri ed il costo medio, al netto IVA, è stato di un euro a litro, con una spesa mensile di 16.408.333 euro. In considerazione di detto dato storico e dell'ammissibilità a contributo e dell'entità del contributo riconoscibile (pari al 15% del costo sostenuto), è stato stimato un costo complessivo per l'anno 2022 di circa 29,6 milioni di euro.

Con riferimento al riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto per l'acquisto di metano liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, la RT precisa che il consumo medio annuo di GNL nel 2021 è stato di circa 105 milioni di kilogrammi ed il costo medio, nel secondo semestre dell'anno 2021, al netto IVA, è stato di circa 1,18 euro al kilogrammo. In considerazione di detto dato storico, si stima per l'anno

2022 un consumo di GNL per autotrazione in linea con quello registrato nell'anno 2021, cui corrisponde, in ragione del dell'entità del contributo riconoscibile, 20%, un onere complessivo a carico della finanza pubblica pari a circa 25 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, determinato assumendo come valore di riferimento, per l'intero anno 2022, il prezzo medio del secondo semestre dell'anno 2021.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti e tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica in ordine alla congruità degli stanziamenti medesimi rispetto alle finalità degli interventi.

ARTICOLO 7

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017⁷ ha istituito presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,5 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2021. L'utilizzo del fondo è disposto con D.P.C.M., da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. La relazione tecnica allegata ribadiva che la norma era configurata come limite di spesa. Il prospetto riepilogativo, pur trattandosi di spesa in conto corrente, comunque ascriveva effetti differenziati sui tre saldi: gli effetti sul saldo netto da finanziare erano corrispondenti allo stanziamento mentre gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (fra loro identici) erano di importo minore per ciascuno degli anni del triennio di bilancio; circa tale questione non risultano forniti, a suo tempo, chiarimenti del Governo.

Le risorse sono destinate a finanziare progetti collegati alle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale o altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le norme prevedono che le risorse del Fondo sopra descritto possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive

⁷ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine (comma 1).

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione (comma 2).

A tal fine, il Fondo viene incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (comma 1)	40,0			40,0			40,0		

La **relazione tecnica** descrive le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva come la norma consente una nuova finalizzazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e corrispondentemente ne incrementa la dotazione: trattandosi di risorse, sia quelle originarie sia quelle aggiuntive, comunque operanti nel quadro di un limite di spesa, sotto questo riguardo non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti ascritti sui saldi di riferimento, si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito alla norma istitutiva del Fondo (articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), ascriveva alla relativa spesa – sia pur classificata come di parte corrente - effetti differenziati sui tre saldi, mentre il prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame ascrive effetti identici sui tre saldi: andrebbero quindi acquisiti chiarimenti dal Governo in merito alla effettiva modulazione temporale degli effetti attesi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 8

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

La norma estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-*bis*.1 del decreto-legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022. Si interviene, inoltre, sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.

In proposito si evidenzia che l'articolo 1, comma 53, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020. Contestualmente, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina al fine di limitarne l'ambito applicativo. In particolare è stato eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Il successivo comma 58 ha quindi previsto il rifinanziamento del Fondo nella misura di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano necessità di ulteriori stanziamenti a fronte delle dotazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 58, legge n. 234/2021 per il Fondo PMI e dagli articoli 1, comma 14 DL 23/2020 e 31 DL 34/2020 per le garanzie rilasciate da SACE S.p.A.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al fatto che le norme in esame non comportano necessità di ulteriori stanziamenti a fronte delle dotazioni previste a legislazione vigente. Si evidenzia peraltro che la stessa RT non fornisce dati ed elementi quantitativi volti a suffragare la suddetta affermazione. Pertanto, pur tenendo conto che i meccanismi di garanzia operano nel limite delle risorse disponibili, sarebbe utile acquisire elementi informativi in merito alle risorse

disponibili a legislazione vigente e alla loro idoneità rispetto alla copertura dei fabbisogni finanziari attesi dall'attuazione delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 9

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

La norma modifica l'articolo 7-*bis*, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011⁸ contenente le procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In particolare, le semplificazioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici vengono estese agli impianti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e alle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze.

L'installazione di tali impianti viene considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, compresi quelli previsti dal D.lgs. n. 42/2004, contenente il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Da tale previsione, sono eccettuati gli impianti ricadenti in aree o immobili come ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza, così come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici⁹, individuati ai sensi delle disposizioni relative alla individuazione dei beni paesaggistici¹⁰ e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 (interventi soggetti ad autorizzazione) e 157 (sulle notifiche e provvedimenti emessi) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la norma interviene ad ulteriore chiarimento delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, che già identifica gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici come interventi non subordinati all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

La portata applicativa della norma è, dunque, estremamente limitata. Non varia infatti il regime, che resta quello dell'attività edilizia libera, ma la norma ha lo scopo di proporre un coordinamento con le disposizioni attuative del Codice del Paesaggio, chiarendone meglio gli ambiti derogativi.

⁸ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

⁹ Articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 42/2004

¹⁰ articoli da 138 a 141 del D.lgs. n. 42/2004.

Non sono quindi incisi, se non per la porzione di interventi in cui è chiarita la competenza del Ministero della cultura - comunque limitati - gli adempimenti amministrativi a carico degli enti pubblici chiamati al rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Per tali ragioni, dalla disposizione in esame non si rileva alcun impatto a carico della finanza pubblica, né in termini di minori entrate, né in termini di maggiori oneri.

In tale contesto, occorre rilevare che la novella prevede, nell'*incipit* del comma 5 dell'articolo 7-*bis* sopra citato, le parole “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica”. Tale inciso, già presente nell'attuale comma 5 del citato D.lgs. n. 28, era stato in passato aggiunto per evitare fraintendimenti sulla necessità del rilascio della licenza di esercizio, autonomamente disposta dall'articolo 53 del TUA, per gli impianti fotovoltaici aventi una potenza superiore a 20 kW.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme nonché dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

La norma prevede che, con decreto del Ministro della transizione ecologica, siano individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera *a*) del D.lgs. n. 199/2021¹¹, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011¹², modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

L'articolo 25, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021 prevede semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, tali che con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", è possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

¹¹ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

¹² Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 11

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

La norma interviene sull'articolo 65 del D.L. n. 1/2012¹³ che disciplina l'accesso degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo agli incentivi statali, previsto dal d. lgs. n. 28/2011, in favore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma in esame ammette alla fruizione dei benefici taluni impianti fotovoltaici "a terra" che a legislazione previgente erano esclusi.

Si tratta, in particolare, degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale e degli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione), prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la norma incide sulle modalità e sulle condizioni di accesso agli incentivi tariffari previsti dal D.lgs. n. 28/2011 per gli impianti fotovoltaici in area agricola. La disposizione introduce requisiti di tutela progressiva nell'accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.lgs. n. 28/2011 per gli impianti realizzati in aree agricole. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non sono incisi neanche gli oneri generali di sistema, in quanto, ai sensi del richiamato decreto legislativo, l'accesso agli incentivi tariffari è regolato tramite contingenti fissi predeterminati che non vengono modificati dalla disposizione in esame, che mira solo ad indicare criteri di selezione delle iniziative.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in quanto (come ribadito dalla relazione tecnica) le norme ampliano la platea dei beneficiari di incentivi

¹³ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(fissati dal d. lgs. n. 28/2011) che operano a valere sulla componente tariffaria dell'energia elettrica e comunque nell'ambito di limiti prefissati. Si evidenzia inoltre che, per le medesime ragioni, a precedenti analoghi interventi di ampliamento (DL n. 76/2020, art. 56, comma 8-*bis*; DL n. 77/2021, art. 31, comma 5) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 12

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

La norma integra l'articolo 22 del D.lgs. n. 199/2021¹⁴, recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, la norma novellata, nel testo previgente, ha previsto che per la costruzione e l'esercizio di detti impianti, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. La norma, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza finanziaria (art. 50 del d. lgs. citato).

La norma ora in esame estende tale previsione anche ai procedimenti di adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, relativi agli impianti medesimi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale della norma, che estende l'ambito applicativo di una disposizione cui non sono stati ascritti effetti finanziari e alla quale resta applicabile, anche dopo la novella, una clausola di invarianza finanziaria. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto della compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.

¹⁴ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

ARTICOLO 13

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti *offshore*

Le norme intervengono sulle procedure autorizzative per gli impianti *off-shore* e l'individuazione delle aree idonee.

In particolare, la disciplina delle procedure autorizzative per impianti *off-shore* (di produzione di energia elettrica)¹⁵ viene estesa anche alle opere per la connessione alla rete (comma 1). Inoltre, le procedure autorizzative per impianti *off-shore* (di produzione di energia elettrica) alimentati da fonti rinnovabili¹⁶, vengono estese anche agli impianti localizzati nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore* [comma 2, lettera a)].

Nell'ambito dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie anche ai procedimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore* [comma 2, lettera b)].

Infine, vengono ridefiniti i ministeri coinvolti nel concerto con il Ministero della transizione ecologica per l'adozione delle linee guida per lo svolgimento delle procedure autorizzative degli impianti *off-shore* e l'individuazione aree idonee [comma 2, lettera c)].

A tali fini, la norma integra l'articolo 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 e l'art. 23 del d. lgs. n. 199/2021: ciascuna delle due norme, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza finanziaria che rimane applicabile anche a seguito delle novelle ora disposte.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme, che ampliano la portata applicativa di norme (articolo 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 e art. 23 del D. Lgs. n. 199/2021) cui, a loro volta, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alle quali rimane applicabile una clausola di invarianza finanziaria. Non si

¹⁵ articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

¹⁶ articolo 23 del D.lgs. n. 199/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

formulano pertanto osservazioni nel presupposto della compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.

ARTICOLO 14

Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

La norma riconosce alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I costi ammissibili all'agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Credito di imposta	145	145		145	145		145	145	
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo sviluppo e coesione	145	145		145	145		145	145	

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l'onere risulta limitato allo stanziamento disposto dalla norma. Quanto alla copertura mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, si evidenzia che a tale riduzione sono ascritti effetti di importo identico sui tre saldi di finanza pubblica laddove, generalmente, agli stanziamenti del Fondo è attribuito un impatto più diluito nel tempo ai fini dei saldi di cassa (fabbisogno e indebitamento netto) tenuto conto della dinamica di spesa delle risorse in questione. Sul punto appare necessario un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 14 prevede agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta per l'efficienza energetica delle regioni del Sud, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50 miliardi di euro. Al riguardo, nel rammentare che in base legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) il citato Fondo reca uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro per il 2022 e 12 miliardi di euro per il 2023, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 15

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

Le norme modificano l'articolo 25 del D.lgs. n. 199/2021¹⁷, in tema di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica:

- siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica (nuovo comma 6-*bis*);
- siano individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011¹⁸, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, con le condizioni stabilite nella norma (nuovo comma 6-*ter*).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 16

Rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

Le norme prevedono l'avvio da parte del GSE, assieme alle società da esso controllate (Gruppo GSE), su direttiva del Ministro della transizione ecologica, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas (comma 1).

Il gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni medesime. La comunicazione

¹⁷ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

¹⁸ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

viene effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA (comma 2).

Viene fissato un termine per i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi sopra esposti, mentre le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC¹⁹ (comma 3).

Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con i concessionari a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento (comma 4).

Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas alle condizioni e ai prezzi a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese²⁰ (comma 5).

Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Infine, il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari in relazione ai contratti di acquisto di lungo termine; il Gruppo GSE acquisisce, altresì, dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati con i clienti finali industriali di cui al comma 5 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede l'avvio di un meccanismo di mercato per l'acquisto e la vendita di gas naturale di produzione nazionale, gestito dal gruppo GSE, senza alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, né in termini di maggiori oneri né di minori entrate.

L'attività di compravendita offerta dal gruppo GSE può essere svolta a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto le società del gruppo sono dotate sia di piattaforme di scambio dell'energia, nello specifico di gas, sia di un'apposita sala mercato nella quale giornalmente si opera la compravendita di energia elettrica (da fonti rinnovabili) per oltre 25 terawattora.

¹⁹ di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 152/2006.

²⁰ come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Si precisa inoltre che le procedure di valutazione ambientale verranno svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 152/2006, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, i prezzi di acquisto e di cessione a lungo termine non hanno effetti sul soggetto pubblico, essendo soggetto passante fra domanda e offerta e, al fine anche di rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo vendere a condizioni peggiorative rispetto a quelle di acquisto. La relazione tecnica ritiene, quindi, che la misura consenta di compensare i costi dell'attività affidata dalla legge. In questo senso, il comma 6 prevede che le garanzie rilasciate a beneficio dei concessionari siano date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali. Anche per tali attività non si ravvisano, dunque, impatti né in termini di maggiori oneri, né di minori entrate.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che, ai sensi del comma 4, il sistema dei prezzi dovrà garantire la copertura dei costi totali effettivi delle produzioni aggiuntive di gas e alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, che illustra elementi idonei a suffragare l'assunzione che le attività del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. (soggetto, si rammenta, incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 17

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

La norma modifica l'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che tratta dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Tale norma pone obblighi e vincoli in capo ai singoli fornitori di benzina, diesel e metano al fine di incentivare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili che dovranno raggiungere una quota del mercato pari almeno al 16 per cento entro il 2030. Alla disposizione, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, risulta altresì applicabile una clausola di invarianza finanziaria.

Le norme in esame introducono un ulteriore vincolo a carico dei fornitori, stabilendo che a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza sia pari ad almeno 200 mila tonnellate e che tale quota si incrementi di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.

Inoltre è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN (siti

di interesse nazionale), con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Agli oneri appena descritti si provvede:

- quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111²¹, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111/2019²², per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
- quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111/2019 che dotava per tali importi, negli anni in oggetto, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità".

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per la decarbonizzazione	205	45	10	205	45	10	205	45	10
Maggiori entrate extratributarie									
Utilizzo risorse disponibili del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità"	130								
Utilizzo risorse disponibili per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili	20								
Minori spese correnti									
Minori spese a valere sul Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità"				130			130		
Minori spese per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili				20			20		
Riduzione risorse del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità"	55	45	10	55	45	10	55	45	10

²¹ La norma tratta del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità".

²² Tale norma, fra l'altro, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili ha autorizzato la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce un prospetto in cui evidenzia la disponibilità delle risorse di cui la norma propone il diverso impiego.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni che si limitano a disporre la dotazione di un fondo determinando un onere configurato quale tetto massimo di spesa. Non si formulano altresì osservazioni in merito alle restanti disposizioni che, ponendo un ulteriore vincolo a carico di soggetti privati, incidono su una disciplina cui già a legislazione vigente non sono ascritti effetti finanziari e alla quale, anche a seguito delle novelle introdotte, resta applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 50 del d. lgs. n.199/2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotti dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in commento istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a 205 milioni di euro per il 2022, a 45 milioni di euro per il 2023 e a 10 milioni di euro per il 2024. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 150 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2019, per 130 milioni di euro, nonché ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 2, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
- quanto a 55 milioni di euro per il 2022, a 45 milioni di euro per il 2023 e a 10 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, che reca le risorse destinate al "Programma sperimentale buono mobilità".

In proposito, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 ha istituito, nello stato di previsione dell'allora

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 55 milioni di euro per l'anno 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024 (capitolo 7955 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)²³, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo 2 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili (capitolo 8417 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica). Ciò posto, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul capitolo 7955 risultano residui accertati pari a 130 milioni di euro, mentre sul capitolo 8417 risultato residui accertati pari a 40 milioni di euro. Pertanto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, appare necessario che il Governo confermi che tale utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Quanto alla seconda modalità di copertura, nell'osservare che la norma in commento utilizza la totalità delle risorse stanziata per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 a favore del "Programma sperimentale buono mobilità", andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

²³ In proposito si evidenzia che il citato fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 178 del 2020 e successivamente ridotto di 40 milioni di euro per il 2021 dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di far fronte a parte degli oneri derivanti dalle misure adottate per il contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico per il terzo trimestre del 2021.

ARTICOLO 18

Ferrovie dello Stato Italiane

Le norme introducono la lettera *c)-bis* all'articolo 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), definendo idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle more della definizione dei principi e criteri indicati da specifici provvedimenti legislativi, i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Gli interventi realizzati su dette aree e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità e i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del medesimo D. Lgs. 199/2021, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e non si formulano osservazioni, nel presupposto della sua compatibilità con la normativa europea.

ARTICOLO 19

Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

La norma modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Le modifiche riguardano l'articolo 5 che tratta del miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. Una prima modifica opera sul comma 3 dell'articolo 5 che, nel testo previgente, prevede che le amministrazioni pubbliche predispongono proposte di intervento²⁴ per la definizione di un programma di interventi di riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati. Le amministrazioni, in base alle modifiche, elaborano le proposte anche

²⁴ Le proposte servono ad elaborare un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili che viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

avvalendosi dell'Agencia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche, già indicati nel testo previgente.

Conseguentemente, con una modifica apportata al comma 8 si stabilisce che anche la realizzazione degli interventi compresi nei programmi è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dalle amministrazioni interessate e dall'Agencia del demanio. Inoltre si innova il comma in oggetto stabilendo che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche realizzano gli interventi ricompresi nei programmi secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Si prevede anche che, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, l'Agencia del demanio può curare l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti. Infine si prevede che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agencia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le attività previste in capo all'Agencia del demanio sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agencia del demanio, oltre che del Provveditorato. Per quanto riguarda le amministrazioni obbligate, non si formulano osservazioni dal momento che la norma non impone loro nuovi adempimenti o obblighi, ma contempla una facoltà. Per quanto riguarda l'Agencia del demanio, si osserva che la relazione tecnica si limita ad affermare che l'Agencia del demanio svolge le attività ad essa assegnate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ma non fornisce dati ed elementi a sostegno di questa affermazione, ad esempio relativamente al numero di immobili potenzialmente interessati e

alla disponibilità delle relative risorse: appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione in proposito.

ARTICOLO 20

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

Normativa vigente. L'art. 355, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare-COM) prevede che il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, possa affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle FF.AA., con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta (comma 1).

La norma prevede che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente i beni del demanio militare o, comunque in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR - Missione 2, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione (comma 1).

Viene, altresì, disposto che le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei suddetti beni possano provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili²⁵. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali (comma 2). I summenzionati beni costituiscono superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili²⁶ e sono assoggettati a specifica procedura autorizzativa individuata dalla norma²⁷. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è la Soprintendenza speciale per il PNRR istituita²⁸ presso il Ministero della cultura (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è di carattere abilitante, avendo natura previsionale. La disposizione configura una mera semplificazione procedimentale di una fattispecie già prevista dall'art. 355 del Codice dell'Ordinamento militare e non risulta produttiva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica precisa, altresì, che qualora il Ministero della difesa, scegliesse di

²⁵ Ai sensi dell'art. 3, del D.lgs. n. 199/2021.

²⁶ Ai sensi dell'art. 20, del D.lgs. n. 199/2021.

²⁷ Di cui all'art. 22, del D.lgs. n. 199/2021.

²⁸ Ai sensi dell'art. 29 del DL n. 77/2021.

affidare in concessione a terzi i beni del demanio militare o, comunque in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si genererebbero maggiori entrate a beneficio del bilancio dello Stato. Nell'ipotesi di utilizzo diretto, di contro, gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti, comunque, a priori, non programmabili e pertanto non quantificabili, sarebbero sostenuti con le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di investimenti di cui alla Missione 2 del citato Piano.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il comma 1 autorizza il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., ad affidare in concessione (prima ipotesi) o utilizzare direttamente (seconda ipotesi) i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma non è assistita da una clausola di neutralità finanziaria, ma prevede la possibilità di ricorso, per la copertura degli oneri (ove ricorra l'ipotesi dell'utilizzo diretto), "anche" alle risorse del PNRR - Missione 2, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

La RT, nel rilevare che (sempre in caso di utilizzo diretto) gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti non risultano programmabili e pertanto quantificabili *a priori*, evidenzia che gli stessi sarebbero sostenuti con le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni, con le risorse del Piano Nazionale di investimenti di cui alla Missione 2 del PNRR.

Pertanto, sia la norma che la RT prefigurano possibili oneri in relazione ad una delle ipotesi di utilizzo dei beni demaniali consentite dalle disposizioni: non viene tuttavia individuato un possibile ordine di grandezza di tali oneri, ma sono soltanto indicate le relative modalità di copertura a carico di stanziamenti già definiti in base alla legislazione vigente (secondo quanto riportato dalla sola RT) e, ricorrendone le condizioni, a carico del PNRR (come disposto dalla norma).

Poiché in entrambi i casi non sarebbe prevista una procedura di verifica parlamentare delle relative stime, pur considerando il carattere incerto ed eventuale dei predetti oneri, appare

necessario acquisire indicazioni di carattere più puntuale circa il possibile ordine di grandezza delle spese in questione e riguardo alle risorse già esistenti effettivamente utilizzabili, in bilancio ovvero a carico del PNRR, per farvi fronte.

In merito al comma 2, che prevede la possibilità di partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili da parte degli enti militari territoriali, non si formulano osservazioni dato il carattere facoltativo di tale partecipazione. In merito al comma 3 riferito alla determinazione *ex lege* di idoneità dei beni demaniali in questione a costituire superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, non si formulano osservazione nel presupposto della compatibilità della previsione con la normativa europea.

ARTICOLO 21

Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

Le norme, al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alla tutela dei clienti civili e dei clienti vulnerabili, demandano al Ministro della transizione ecologica l'adozione di:

- atti di indirizzo e provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori (atti richiamati dall'articolo 1 del d. lgs. n. 93/2011, cui la norma in esame rinvia);
- misure di salvaguardia, fra quelle indicate nel "piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale" (misure richiamate e disciplinate dall'articolo 4 del medesimo d. lgs. n. 93/2011, cui la norma in esame rinvia; il piano è disciplinato dall'articolo 8).

Si rammenta che agli articoli 1 e 4 del d. lgs. n. 93/2011 (che disciplinano gli atti e le misure ora richiamati), cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 49 del medesimo decreto.

La norma enumera quindi le finalità degli atti e delle misure, concernenti prioritariamente gli stoccaggi, fissa le scadenze annuali per la loro adozione e specifica che atti e misure sono adottati anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce nuovi poteri di indirizzo per il Ministro della transizione ecologica al fine di incrementare la sicurezza del sistema gas. La norma reca disposizioni principalmente finalizzate a una regolazione ottimizzata degli stoccaggi. Non variando quindi i volumi consumati e oggetto di tassazione, non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia che le misure sono finalizzate a una regolazione ottimizzata degli stoccaggi e non incidono sui volumi consumati e oggetto di tassazione. Si osserva inoltre che le norme in esame demandano al Ministro della transizione ecologica, dettando tempi e finalità, l'adozione di provvedimenti sulla base di norme alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alle quali è applicabile una clausola di invarianza finanziaria.

Va infine considerato che ad un'analogia recente disposizione (recata dall'articolo 5-*bis* del DL n. 14/2022), che consente al Ministero di attivare le misure previste dal piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale (piano che, a sua volta, include anche le "misure di salvaguardia" attivabili ai sensi della norma ora in esame), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 22

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore *automotive*

Le norme istituiscono un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore *automotive* per la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali (comma 1).

Con uno o più DPCM sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione, nonché il riparto delle risorse (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per la ricerca, lo sviluppo e la riconversione del settore <i>automotive</i> e per incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti	700,0	1.000,0	1.000,0	700,0	1.000,0	1.000,0	700,0	1.000,0	1.000,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in quanto l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

ARTICOLO 23

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

Le norme istituiscono un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale (comma 1).

Con uno o più DPCM sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per lo sviluppo di tecnologie innovative	150,0	500,0	500,0	150,0	500,0	500,0	150,0	500,0	500,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in quanto l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

ARTICOLO 24

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

Le norme modificano l'articolo 11-*ter*, comma 2, primo periodo, del DL 146/2021, prevedendo che nell'erogazione delle risorse relative al Fondo nuove competenze sia prestata particolare attenzione anche ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Si ricorda che l'articolo 88, comma 1, del DL 34/2020 ha previsto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze".

L'articolo 11-*ter*, comma 2, del DL 146/2021 prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro siano definite le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza per l'utilizzo del Fondo Nuove competenze.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto si limita ad ampliare l'ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con le risorse, già stanziato, del Fondo nuove competenze, che viene così esteso a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni, pur ampliando l'ambito di applicazione del Fondo nuove competenze, non prevedono nuovi oneri rispetto alle risorse del suddetto Fondo già stanziato a legislazione vigente.

ARTICOLO 25

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Le norme incrementano di 150 milioni per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del DL 73/2021.

L'articolo 1-*septies*, commi 7 e 8, del DL 73/2021 ha previsto che, qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti non abbiano sufficienti risorse per procedere con il saldo delle compensazioni determinatesi a seguito della variazione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici nel periodo ricompreso entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, gli stessi possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. L'articolo 1, commi 398 e 399 della L. 234/2021 ha rifinanziato il Fondo in ragione di 100 milioni per l'anno 2022.

In relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede con proprio decreto alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per essi si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (commi 2-4).

Per le variazioni in aumento, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione; per quelle in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante. Il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi (comma 5).

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate mediante i decreti adottati della legislazione previgente (comma 6).

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziante annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti provvedono alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo e terzo periodo, del DL 73/2021 (commi 7 e 8).

L'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del DL 73/2021 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Ai relativi oneri, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (comma 9).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici	150,0			150,0			150,0		

La **relazione tecnica** afferma in premessa che l'attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia e da un'elevata incertezza circa la loro futura evoluzione. L'elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate nel primo mese del nuovo anno, si riflettono sui prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche.

Con riferimento allo scenario evolutivo, quello caratterizzato da rischio massimo può prevedere un aumento dei prezzi dei materiali di entità analoga a quello rilevato nell'anno 2021. Nella media dei materiali considerati dal MIMS l'incremento del primo semestre dell'anno 2021 è stato del 20 per cento. Il Ministero ha avviato una nuova rilevazione per il secondo semestre del 2021 e i risultati saranno disponibili a marzo ma, anche osservando le attuali quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali, è verosimile attendersi aumenti con ordini di grandezza comparabili.

Poiché la nuova lista monitorata dal MIMS è riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo. Negli ultimi mesi, inoltre, è aumentato anche il costo dell'energia, accrescendo la pressione sui costi di produzione nel settore delle costruzioni.

Lo scenario sopra rappresentato determina riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso, sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle finanziate nell'ambito del PNRR.

Con specifico riferimento alle singole disposizioni, la RT afferma quanto segue:

- in relazione al comma 1, l'incremento, per ulteriori 150 milioni di euro, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 7, del DL 73/2021, consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il primo semestre 2022 (e non solo per l'anno 2021 come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali;
- in relazione ai commi da 2 a 8, le disposizioni replicano sostanzialmente, adeguandola sotto il profilo temporale al secondo semestre, la disciplina recata dai commi da 2 a 7 del predetto articolo 1-*septies*.

La RT ricorda che, secondo il vecchio Codice appalti (D. Lgs. 163/2006), per i lavori pubblici in linea di principio non si poteva procedere alla revisione dei prezzi (articolo 133 comma 2) e non si applicava l'articolo 1664 del Codice civile. In particolare, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso (articolo 133 comma 3), che consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell'anno precedente sia superiore al 2%. In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10% (articolo 133 comma 4).

L'attuale codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) all'articolo 106, comma 1, lett. a) prevede la possibilità che le stazioni appaltanti inseriscano, nei documenti di gara iniziali, clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

- per quanto attiene al comma 9, la disposizione quantifica gli oneri in 150 milioni di euro per l'anno 2022 e vi provvede ai sensi dell'articolo 42, in linea con le risorse stanziare nei due semestri dell'anno 2021. Ai fini della quantificazione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, si è tenuto anche conto del fatto che l'accesso allo stesso rappresenta l'ipotesi residuale, attivabile laddove le risorse indicate dalle previsioni di cui al comma 7 risultino insufficienti, nonché dei valori di contesto sulla domanda di contratti pubblici nell'anno 2020 elaborati da ANAC, dell'andamento dei prezzi dei principali materiali da costruzione

come dettagliati in precedenza e del peso che gli stessi hanno sul costo complessivo di costruzione (circa un terzo del costo complessivo dell'opera).

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti di attingere, a determinate condizioni (cfr. comma 8), per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, al Fondo di cui all'articolo 1-*septies* del DL 73/2021, fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa. Il citato comma 8 non indica espressamente l'esercizio finanziario di riferimento, che peraltro dovrebbe riguardare il 2022, tenuto conto che il comma 1 incrementa il medesimo fondo di un corrispondente importo per l'anno in corso.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto che i meccanismi procedurali applicabili siano idonei a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

In proposito, si ricorda che il DM 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, emanato ai sensi del suddetto articolo 1-*septies*, comma 8, ha previsto la ripartizione delle risorse (100 milioni di euro per il 2021) in tre parti (34 milioni per la categoria "piccola impresa" e 33 milioni per ciascuna delle categorie "media impresa" e "grande impresa"). Il DM prevede inoltre che, nell'ambito della ripartizione del Fondo, qualora l'ammontare delle richieste di accesso superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti partecipino in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

Relativamente alle modalità di determinazione della spesa aggiuntiva, pur considerando che la stessa è configurata come limite massimo, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare i dati ed i parametri utilizzati ai fini della stima.

La RT non esplicita infatti i dati e i parametri utilizzati per la stima (numero di imprese interessate, rincari medi per tipologia di imprese) anche alla luce della congiuntura economica e della particolare situazione internazionale né la capienza delle risorse utilizzabili prioritariamente, ai sensi del comma 7, dalle imprese per far fronte alle compensazioni (50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente).

ARTICOLO 26

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome

La norma stabilisce che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sia incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022. Si tratta di un fondo la cui dotazione è finalizzata all'erogazione di un contributo statale alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza dell'emergenza COVID (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Fondo per erogare contributi statali per le spese sanitarie connesse all'emergenza Covid	400			400			400		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa ed è finalizzato all'erogazione di contributi.

ARTICOLO 27

Contributi straordinari agli enti locali

La norma prevede che il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sia incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di contributi o dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 1).

Si prevede, inoltre, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il Fondo ha lo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati attraverso l'erogazione di un contributo straordinario agli enti locali (comma 2).

Infine si prevede che ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter²⁹ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³⁰, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies³¹ del medesimo decreto legislativo n. 267/2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Fondo per il ristoro dei comuni per le minori entrate derivanti da imposte e contributi di soggiorno (comma 1)	50			50			50		
Fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dai comuni (comma 2)	200			200			200		
Contributo ai comuni che sostengono oneri derivanti dalla riduzione dell'arco temporale di restituzione di anticipazioni (comma 3)	22,6			22,6			22,6		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli oneri recati dall'articolo sono configurati quale tetti massimi di spesa e sono finalizzati all'erogazione di contributi.

ARTICOLO 28

Rigenerazione urbana

La norma, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 « Inclusion e Coesione

²⁹ L'articolo reca la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

³⁰ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

³¹ L'articolo prevede misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali scolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

», Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », Investimento 2.1 « Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022.

A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1).

Il Ministero dell'interno con decreto assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata (comma 2).

Agli oneri sopra descritti provvede (comma 4):

- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede Contributi ai comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza territorio;
- quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni;
- quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'istituzione di un fondo per gli investimenti a favore dei comuni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Scorrimento graduatoria opere ammissibili e non finanziate per rafforzare le misure di rigenerazione urbana	40	150	150	40	150	150	40	150	150
Minore spese in conto capitale									
Riduzione dei contributi ai comuni per la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio di cui all'articolo 1, comma 51 della legge 160/2019	40			40			40		
Riduzione stanziamenti per contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio e degli edifici, previsti dall'articolo 1, comma 139 della legge n. 145/2018		150	150		150	150		150	150

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si evince che le maggiori spese previste dalle norme in esame determinano effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica. Analogamente, le coperture a valere sugli stanziamenti previsti dalle leggi 145 del 2018 e 160 del 2019 sono computate con effetti identici sui tre saldi.

Ciò appare coerente con quanto stimato dalla relazione tecnica posta a corredo dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018 che, a fronte di una previsione di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2021, scontava effetti di identico importo su tutti i saldi di finanza pubblica.

Viceversa, la documentazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160/2019, a fronte di una autorizzazione di spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 scontava effetti per 78 milioni nel 2021 e 170 milioni nel 2022 (esercizi compresi nel relativo prospetto riepilogativo).

Tanto premesso, andrebbero chiarite le ragioni per cui, ai fini della copertura, gli effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla riduzione stanziamenti per gli anni 2023 e 2024 dei contributi ai comuni per la spesa di progettazione relativa ad interventi di

messa in sicurezza del territorio di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 160/2019 siano indicati con riguardo alla norma in esame in misura pari agli effetti stimati in termini di saldo netto da finanziare, diversamente da quanto prefigurato per gli anni dal 2020 al 2022 in sede di adozione della citata norma della legge 160/2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 28 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per il 2025 e 280 milioni di euro per il 2026, al fine dello scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate per rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019. Ai relativi oneri il comma 4 del medesimo articolo 28 prevede:

- quanto a 40 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019;
- quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a 285 milioni di euro per il 2025 e a 280 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 160 del 2019.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che, al fine di favorire gli investimenti, il comma 51 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha assegnato agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. Tali risorse sono, quindi, confluite sul capitolo 7273 dello stato di

previsione del Ministero dell'interno. In proposito, nel segnalare che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che in riferimento all'anno 2022 sul citato capitolo risulta essere stata accantonata, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, la somma di 40 milioni di euro, andrebbe comunque acquisita una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, si segnala che il comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), al fine di favorire gli investimenti, ha assegnato ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Tali risorse sono, quindi, confluite sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito alla terza modalità di copertura, si evidenzia che il comma 44 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 29

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Normativa vigente. Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore. La disposizione è stata oggetto di numerose proroghe.

Sul punto, la RT della l. n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), in relazione all'art. 1, commi 1222 e 1223, - recanti la proroga sino al 30 giugno 2021 della facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni - ha stimato un gettito di circa 205,9 milioni di euro nel 2021 e di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; dal 2024 e fino al 2029 si registra una perdita di circa 37 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non sono più imponibili.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 14, comma 4-*bis*, del D.L. n. 73 del 2021 ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per richiedere la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante il pagamento dell'unica o prima rata dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%. La relativa relazione tecnica non ha ascritto alla proroga effetti finanziari in quanto operante nell'ambito della stessa annualità.

Le norme, intervenendo sull'art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, riaprono i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore. Nello specifico è posticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 15 giugno 2022 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo (comma 1).

La norma prevede il contestuale incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dall'11 per cento al 14 per cento (comma 2).

Si valutano minori entrate per 245,4 milioni di euro per l'anno 2022, 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e per 33 milioni di euro per l'anno 2032. La relativa copertura finanziaria è prevista dall'art. 42, comma 2, lettera *c*) (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva	1.968,5	515,5	515,5	1.968,5	515,5	515,5	1.968,5	515,5	515,5
Minori entrate tributarie									
Imposte dirette	245,4	278,5	278,5	245,4	278,5	278,5	245,4	278,5	278,5

La relazione tecnica afferma che ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- i dati disponibili dei versamenti F24 al 2021 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole), che presentano valori di 1.628 milioni di euro corrispondenti alla prima od unica rata;
- la stima delle due ulteriori rate calcolata dalla rateizzazione utilizzata per il pagamento dell'imposta sostitutiva (con aliquota all'11%) riferita al 2020 e corrispondente a circa 22,5 miliardi di euro di valori rideterminati;
- la normativa per la riapertura dei termini è stata già proposta nel 2020 e si stima che la riproposizione possa avere una adesione simile, che il Governo ricalcola in un'ottica prudenziale al 95%, dato l'incremento dell'aliquota di imposta sostitutiva;
- le perdite sulle imposte dirette sono dovute a minori plusvalenze stimate al 50% dei valori rideterminati, al netto dell'abbattimento prudenziale del 5%, per un importo annuo pari a 278,5 milioni di euro.

Ai fini della stima esposta nella relazione tecnica, si assume che l'aliquota di imposta sostitutiva pari al 14% e un tasso di adesione alla rivalutazione fiscale pari al 95%, possano generare un ammontare complessivo di circa **2.999,5 milioni di euro di imposta sostitutiva in tre anni**, a fronte di circa **2.785 milioni di euro di perdite di gettito sulle imposte dirette in dieci anni**. La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 1.968,5 milioni di euro nel 2022 e di 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Gli effetti sulle imposte dirette sono ripartiti come segue: circa 245,4 milioni per il 2022, 278,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2031 e 33 milioni per l'anno 2032.

Gli effetti di cassa stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTALE
Imposta sostitutiva	1.968,5	515,5	515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999,5
Effetti II.DD.	-245,4	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-33	-2.784,9
Totale	1.723,1	237,0	237,0	-278,5	-33	214,6						

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga la disciplina relativa alla rivalutazione agevolata dei terreni e delle partecipazioni, applicabile dai contribuenti dietro esercizio di opzione. Si osserva preliminarmente che i calcoli della relazione tecnica risultano ricostruibili sulla base delle assunzioni e dei dati esplicitati dalla relazione tecnica. Riguardo alle ipotesi sottostanti la predetta stima andrebbero peraltro acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

In particolare, la relazione tecnica descrive l'impatto dell'intervento normativo in termini di maggiore imposta sostitutiva (2.999,5 milioni di euro complessivi nel triennio dal 2022 al 2024) e di minore gettito per il venir meno della tassazione ordinaria (2.785 milioni di euro complessivi nel periodo dal 2022 al 2032).

Tenuto conto che, in linea di principio, l'adesione dei contribuenti ad un regime opzionale è condizionato dalla presenza di un risparmio fiscale complessivo e che la relazione tecnica stima un ammontare di imposta sostitutiva superiore al risparmio dell'imposta ordinaria, appare necessario acquisire i criteri e le ipotesi in base ai quali sia stato considerato l'esercizio dell'opzione da parte dei contribuenti ai fini delle stime riportate nella RT.

Più in dettaglio, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione in merito alla stima dell'adesione al regime opzionale nella misura del 95 per cento, rapportata all'ultimo dato di gettito disponibile (riferito al 2021 ed indicato dalla RT in 1.628 milioni di euro). Ciò in considerazione del fatto che, da un lato, tale dato, posto alla base della quantificazione in esame, appare di entità più rilevante rispetto alle stime fornite dalle relazioni tecniche allegatale alle precedenti norme in materia, e, per altro verso, l'incremento ora disposto dall'11 al 14 per cento dell'imposta sostitutiva potrebbe limitare l'interesse all'adesione da parte dei contribuenti.

I predetti chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che, ai sensi del successivo articolo 42, comma 2, lettera c), il gettito dell'imposta sostitutiva connesso alle disposizioni in esame concorre alla copertura finanziaria del provvedimento.

Quanto alla perdita di imposte dirette, si rileva che la relazione tecnica stima i relativi effetti assumendo, tra le altre, l'ipotesi che i maggiori importi rivalutati concorrano a ridurre le plusvalenze imponibili per circa il 50% del loro valore. In proposito, andrebbero esplicitati i criteri a sostegno di tale ipotesi, tenuto conto che il predetto abbattimento determina, di fatto, una riduzione del 50 per cento della riduzione di gettito stimata.

ARTICOLO 30

Risorse relative all'emergenza COVID-19

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19³², finalizzata all'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV2 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 2).

Inoltre, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura viene disposta la conservazione come residui del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all'art. 183, comma 2, del DL n. 34/2020, della somma di 25 milioni di euro per il 2022; ciò ai fini³³ del ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³² Di cui all'art. 122, del DL n. 18/2020.

³³ Di cui all'art. 183, comma 2, secondo periodo, del DL n. 34/2020.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Risorse da trasferire al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, per l'acquisto di farmaci antivirali (comma 1)	200,0			200,0			200,0		
Conservazione in conto residui delle risorse del Fondo emergenze istituzioni culturali (comma 3)				25,0			25,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma sono configurati come limiti massimi di spesa.

ARTICOLO 31

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie

Normativa previgente. L'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18/2020 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

Il Fondo non risulta finanziato per l'anno 2021 e per l'anno 2020 non risulta emanato il DPCM con il quale, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 22-bis devono essere previste le modalità di attuazione della misura.

Le disponibilità finanziarie del Fondo, ai sensi dell'articolo 265, comma 9, del DL. 34/2020 (L. 77/2020) che ha previsto un apposito monitoraggio del MEF sulle risorse autorizzate ai sensi del citato DL. 18/2020, sono state riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le norme incrementano di 15 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo finalizzato alle iniziative di solidarietà per i familiari del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19. Si prevede inoltre che la dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.

Le norme dispongono che per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.

Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (disposizioni finanziarie) del provvedimento in esame, cui si rinvia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Fondo presso la PCM in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per COVID-19	15,0			15,0			15,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.

ARTICOLO 32

Capacità di accoglienza delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS

Le norme autorizzano la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 (comma 1) allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza)³⁴ provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia). A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale – parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (risorse vincolate di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Si ricorda che La Regione Liguria ha disposto l'attivazione di una REMS regionale provvisoria presso la Struttura "Villa Caterina", sita in Genova Prà con D.G.R n. 822 del 13 settembre 2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25 novembre 2016, n. 1088. La struttura dotata di 20 posti letto è stata aperta nel febbraio 2017 in attesa dell'apertura, prevista nei primi mesi del 2019, della REMS definitiva della Liguria, a Calice al Cornoviglio (La Spezia).

³⁴ Si rammenta che le REMS sono strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi. Sulla base della normativa vigente la gestione interna è di esclusiva competenza sanitaria, poiché afferenti al Dipartimento di Salute Mentale delle ASL di competenza.

Inoltre, a decorrenza dal 2025, le norme consentono l'incremento del limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge n. 211 del 2011³⁵, e all'articolo 23-*quinques*, del decreto legge n. 137 del 2020³⁶, in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a valere sulle risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale – parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (di cui all'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996) (comma 2).

Si ricorda che l'art.3-ter, comma 7, del decreto legge n. 211 del 2011 ha disposto lo stanziamento di 55 milioni di euro annui a partire dal 2013 da distribuire tra le Regioni, destinandoli sia al funzionamento delle nuove REMS, sia al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la salute mentale. Dal 2021, tale stanziamento è stato incrementato di 1 milione di euro dall'art. 23-*quinques*, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020 a decorrere dal 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che alle disposizioni in esame si provvede.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme autorizzano la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) - Liguria e prevede che a decorrere dal 2025 possa essere incrementato il limite di spesa (pari attualmente a complessivi 56 milioni di euro annui, in base alle norme vigenti) in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti dai REMS regionali. In base alla norma, alla maggiore spesa si provvede nell'ambito del finanziamento sanitario corrente a legislazione vigente e, in particolare, a valere sulle risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale - parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Si osserva in proposito che la norma prefigura un onere, derivante dalla possibilità di incrementare la spesa in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti dai REMS

³⁵ D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge n. 9 del 2012, Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

³⁶ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

regionali, senza indicarne l'ammontare sotto forma di limite massimo di spesa, come invece previsto dalla normativa previgente. Inoltre, per effetto del meccanismo prefigurato, al manifestarsi dei maggiori fabbisogni emergenti dai REMS regionali, l'onere medesimo appare determinarsi in un ammontare la cui individuazione e la cui copertura sono rimessi esclusivamente a procedure di tipo amministrativo, in assenza quindi di una verifica parlamentare delle relative stime.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni, prendendo atto che comunque l'individuazione della spesa aggiuntiva dovrà seguire i meccanismi di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e, secondo quanto espressamente disposto dalla norma, dovrà avvenire "in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento". Inoltre al maggior onere dovrà espressamente provvedersi a valere sulla quota di risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui all'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

ARTICOLO 33

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

La norma disciplina diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. La norma, in particolare:

- modifica l'art. 73, comma 11-*bis*, del DL n. 69/2013, disponendo che i soggetti che svolgono, ai sensi del medesimo art. 73, il tirocinio formativo (*stage*) presso gli uffici giudiziari e che vengono assunti a tempo determinato presso l'ufficio del processo³⁷, possano richiedere che il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione sia computato, assieme al periodo di tirocinio effettivamente svolto, ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata di tirocinio necessari affinché questo titolo sia riconosciuto valido per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (comma 1).

L'art. 73, del DL n. 69/2013, nel testo previgente, disciplina la possibilità, per i laureati in giurisprudenza in possesso di specifici requisiti, di fruire di un periodo di formazione (*stage*) presso gli uffici giudiziari, della durata complessiva di 18 mesi. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro né di obblighi previdenziali e assicurativi. Agli ammessi allo *stage* è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo, tra l'altro, per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;

³⁷ Di cui agli artt. Da 11 a 17-*quater* del DL n. 80/2021.

- inserisce il comma *2-bis* all'art. 11, del DL 80/2021 prevedendo per gli addetti all'ufficio del processo l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense e stabilendo, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale (comma 2, lett. *a*));
- integra il comma *12-bis* dell'art. 14 del DL n. 80/2021 che disciplina la procedura concorsuale speciale per il distretto di Trento prevedendo che la commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, possa ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte quello dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria risultante a seguito della valutazione dei titoli [comma 2, lett. *b*), n. 2].

Si evidenzia che l'art. 14, del DL n. 80/2021 non individua un numero massimo di candidati da ammettere alle prove scritte. Peraltro, si rammenta che per far fronte agli oneri relativi alla procedura concorsuale recata dall'art. 14, il comma 13 della medesima disposizione ha autorizzato la spesa di euro 3.281.709 per il 2021 e di euro 341.112 per il 2023. La relazione tecnica relativa al DL 80/2021, ai fini della quantificazione dei suddetti importi, con riguardo ai compensi complessivi (fissi e variabili) spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici evidenzia che sono stati applicati i valori massimi cumulativi, indipendenti dal numero dei partecipanti alle prove scritte, previsti dall'art. 4, del DPCM 24 aprile 2020.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria delle norme. Con riguardo al comma 2, lett. b), n. 2, che con riferimento al distretto giudiziario di Trento prevede che alla prova scritta per il reclutamento degli addetti all'ufficio del processo possa essere ammesso un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte dei posti messi a concorso, non si formulano osservazioni: ciò nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma dal Governo, che l'autorizzazione di spesa (euro 3.281.709 per il 2021 e di euro 341.112 per il 2023) prevista a normativa vigente (art. 14, comma 13, del DL n. 80/2021) per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del

processo risulti adeguata a far fronte, con riguardo al distretto di Trento, al numero dei partecipanti potenzialmente ammissibili alla prova scritta.

In base a quanto desumibile dai dati e dai parametri dalla relazione tecnica relativa al DL n. 80/2021 per la quantificazione dei suddetti importi, i compensi complessivi spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici sembrerebbero essere stati fissati ai sensi dell'art. 4, del DPCM 24 aprile 2020 su valori massimi cumulativi, indipendenti dal numero dei partecipanti alle prove scritte.

ARTICOLO 34

Modifiche alla normativa nazionale concernente la Procura europea-EPPO

La norma apporta alcune modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 9/2021 recante disposizioni di adeguamento al reg. (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea (EPPO). In particolare, viene previsto:

- l'innalzamento³⁸ del limite di età (da cinquantanove a sessantaquattro anni) per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) [comma 1, lett. *a*), n. 1];
- la modifica della disciplina relativa all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei PED, prevedendo, tra l'altro, che il diritto del magistrato alla riassegnazione a domanda alla sede di provenienza, alla cessazione dell'incarico PED, non comporta in nessun caso il conferimento delle funzioni direttive o semi direttive, qualora svolte in precedenza³⁹ [comma 1, lett. *b*), n. 3];
- la novella dell'articolo 7, comma 3, del summenzionato decreto legislativo, disciplinante il regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati, prevedendo che la quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non venga rimborsata all'amministrazione, nei casi in cui la quota stessa sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea (comma 1, lett. *c*)).

L'art. 7, comma 3, del D.lgs. 9/2021, nel testo previgente, prevede che il versamento dei contributi previdenziali dei PED sia integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti;

- la modifica l'articolo 10 del decreto legislativo in riferimento, relativo ai provvedimenti organizzativi che i dirigenti delle procure devono adottare per integrare i PED nell'ambito dell'ufficio di destinazione; tale disciplina è estesa dalla norma alla Procura generale presso la Corte di cassazione (comma 1, lett. *e*)).

³⁸ Novellando l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

³⁹ A tal fine viene integrato l'art. 6, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

- la modifica della lett. E della tabella B allegata alla legge n. 71/1991, relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria, includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con particolare riguardo al comma 1, lett. a, precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 1, lett. b) viene riferito che le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, dal momento che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere espletati mediante il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione della giustizia.

Con riferimento al comma 1, lett. c), la relazione tecnica precisa che la disposizione è finalizzata a dirimere dubbi interpretativi in relazione alla questione previdenziale relativa al rimborso della quota contributiva a carico del magistrato nominato PED e che non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, viene precisato che la novella si rende necessaria per rispettare la c.d. "parità retributiva" stabilita dall'articolo 7, del decreto legislativo per la quale la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato corrisposta da EPPO, non potrà essere mai inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Sotto l'aspetto contributivo, infatti, la relazione tecnica assicura che non si rilevano maggior oneri per il bilancio dello Stato, considerato che rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi quindi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso EPPO, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio. La neutralità finanziaria viene, altresì, garantita relativamente al rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato PED, mediante l'esclusione dei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea.

In merito al comma 1, lett. e), viene riferito che si tratta di una modifica di natura organizzativa che tende a uniformare procedure per un funzionamento efficiente della sede di lavoro dei PED tanto presso le procure della Repubblica quanto presso quelle della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Agli adempimenti connessi alle dotazioni di personale, locali e beni strumentali si provvede mediante il ricorso alle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione della giustizia, assicurando la neutralità finanziaria dell'intervento.

Con riguardo infine al comma 2 la relazione afferma l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica stante la natura ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della natura ordinamentale delle norme e della neutralità finanziaria delle stesse asserita dalla relazione tecnica. Con specifico riguardo al comma 1, lett. c), che novella la disciplina del regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED), la RT riferisce, in particolare, che sotto l'aspetto contributivo rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi quindi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso EPPO, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio.

Poiché peraltro la disposizione appare, di fatto, escludere una specifica componente dai rimborsi dovuti all'Amministrazione competente, andrebbe chiarito se tale quota resti a carico dell'amministrazione medesima, con conseguenti maggiori oneri.

ARTICOLO 35

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

La norma introduce nel testo unico del pubblico impiego⁴⁰ l'articolo 34-ter per dettare la disciplina dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici allo scopo di garantire il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Il censimento è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni⁴¹, ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal

⁴⁰ Decreto legislativo n. 165/2001.

⁴¹ La base dati è prevista dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce che alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal proposito la relazione tecnica evidenzia che si tratta di attività che il Dipartimento in parte ha già avviato e sta svolgendo in stretta sinergia con alcuni dei soggetti pubblici che dispongono dei dati in questione (INPS e Sogei) per l'avvio della campagna di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni denominata PA 110 e lode. L'intervento normativo colloca queste modalità di collaborazione, indispensabili per il completamento del fascicolo digitale del dipendente, in una cornice normativa. Va inoltre evidenziato che l'attuazione della norma comporta, pressoché esclusivamente, la definizione di modalità di comunicazione digitale dei dati tra amministrazioni e non prevede in alcun modo che il personale del Dipartimento della funzione pubblica sia preposto ad attività ulteriori, rispetto a quelle già svolte, dovendosi escludere qualsiasi attività di raccolta dati o di archiviazione delle informazioni acquisite.

In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, si prende atto del fatto che le norme non dovrebbero determinare oneri a carico del Dipartimento della funzione pubblica che è incaricato di avviare il censimento permanente dei dipendenti della pubblica amministrazione al fine di realizzare la loro anagrafe e completare lo sviluppo del fascicolo elettronico del dipendente. Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica non risulta evidente se il completo sviluppo dell'anagrafe possa richiedere la fornitura di dati da parte di amministrazioni diverse da INPS e Sogei che già collaborano, secondo quanto specificato dalla stessa RT, con il Dipartimento per lo sviluppo della banca dati in oggetto. Appare pertanto opportuno che il Governo escluda che le attività previste dall'articolo in esame possano determinare costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili nonché costi per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati.

ARTICOLO 36

Semplificazioni della disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC

La norma stabilisce che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA, da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNIEC-PNRR, deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima e attribuire direttamente alle medesime commissioni il compito (che la norma previgente attribuisce invece all'autorità competente) di richiedere al proponente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la modifica proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma a carattere ordinamentale, volta a razionalizzare i procedimenti di verifica della completezza della documentazione prodotta dal proponente nell'ambito delle istanze di valutazione ambientale di competenza statale, che verranno posti in essere dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui al comma 2 del predetto articolo 8, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 37

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali

La norma apporta modifiche all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che nel testo previgente prevedeva che per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le modifiche in luogo dell'istituzione del fondo prevedono l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale. Inoltre si autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione

universale del 2030. Si prevede che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale ma che ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse erogate e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.

Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka [comma 2, lettera a)].

Tale somma si aggiunge alla spesa già autorizzata a legislazione vigente pari a 2 milioni di euro annui per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Inoltre, si stabilisce che al Commissario generale di sezione - a capo del Commissariato che organizza la partecipazione dell'Italia all'Expo - è attribuito un compenso non superiore al limite fissato per i compensi dei pubblici dipendenti⁴², attualmente pari a 240.000 euro, mentre, in base alla legislazione previgente, poteva essere fissato in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ossia 200.000 euro [comma 2, lettera b)].

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mentre all'attuazione delle altre norme del comma 2, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Partecipazione italiana all'Expo di Osaka	2			2			2		
Minore spesa corrente									
Riduzione tabella A Maeci	2			2			2		

⁴² Di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme. La relazione tecnica fornisce anche una indicazione sintetica delle spese che verranno sostenute nel 2022 per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo del 2025 a Osaka: l'elenco delle spese fornito determina un onere che corrisponde alla maggior spesa autorizzata dalle norme pari a 2 milioni di euro.

Quanto all'incremento del compenso del Commissario generale di sezione, la relazione tecnica evidenzia che la spesa sostenuta nel 2022 è inclusa nell'elenco fornito dalla relazione tecnica mentre per gli anni successivi la maggior spesa dovrà essere fatta rientrare nell'ambito di quella già autorizzata in base alla legislazione previgente per gli anni dal 2023 al 2026, che costituisce tetto di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesi i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e considerato che l'onere previsto dalle norme è configurato quale tetto massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3, primo periodo, dell'articolo 37 prevede agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo, concernente la partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, pari a 2 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto fondo reca le occorrenti disponibilità.

Il terzo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 37 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), che intervengono sulla disciplina del compenso spettante al Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2025, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 38

Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

La norma prevede che le quote, restituite dalle competenti organizzazioni internazionali, dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette

organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino al 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'utilizzo nell'esercizio 2022 di somme riferite a precedenti esercizi finanziari è suscettibile, in linea di principio, di determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (ferma restando la compensazione in termini di saldo netto da finanziare, derivante dal versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato). Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo alle ragioni della mancata evidenziazione di effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT.

ARTICOLO 39

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di *venture capital*

La norma incrementa la dotazione del fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge n. 234 del 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo rotativo	200			200					
Minori spese in conto capitale									
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49 lettera a) della legge n. 234/2021- del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici	200			200					

La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno per 200 milioni di euro nell'anno 2022, trattandosi di un fondo rotativo non ci sono effetti sull'indebitamento netto. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge n. 234 del 2021, la quale ha disposto il rifinanziamento, per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, del fondo di rotazione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251. La RT afferma che il predetto fondo di rotazione presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento al citato comma 49, lett. a) dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, la RT precisava che il rifinanziamento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 39, provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma 1, concernenti l'incremento della dotazione del fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, pari a 200 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge n. 234 del 2021, che ha disposto il rifinanziamento del fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981⁴³.

Premesso che la relazione tecnica afferma che il fondo di rotazione presenta le necessarie disponibilità, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi gli interventi già programmati a valere su detto fondo.

⁴³ Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 ha istituito presso il Mediocredito centrale - oggi interamente partecipata da Invitalia SpA - un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

ARTICOLO 40

Sorveglianza radiometrica

Le norme modificano l'articolo 72 del D. Lgs. 101/2020, che disciplina le modalità di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

In particolare, viene sostituito il suddetto Allegato XIX (Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica), le cui disposizioni si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame.

Fa eccezione l'articolo 10 dell'Allegato XIX, relativo alle condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui prodotti provenienti da Paesi terzi, prevedendo che nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente.

Inoltre, viene sostituito il comma 4 prevedendo che, nel rispetto della disciplina europea, con decreto interministeriale possono essere apportate modifiche all'Allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o di forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, con decreto interministeriale. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito ed aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche sono finalizzate, da un lato, ad operare una semplificazione procedimentale, che appare coerente con il contenuto delle disposizioni e con le esigenze di celere entrata in vigore della normativa attuativa in questione, e, dall'altro lato, mirano a definire una disciplina sostanziale aderente agli obblighi derivanti dalla disciplina europea di riferimento, mantenendo l'impianto stabilito dal vigente articolo 72 del decreto legislativo, che viene parzialmente rivisto, unitamente alle previsioni dell'allegato XIX, anche per permettere un avvio rapido, efficace e sostenibile del nuovo sistema di controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute di cittadini e lavoratori, dell'ambiente, nonché del sistema produttivo e logistico nazionale.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 72 del D. Lgs. 101/2020, la RT afferma che le stesse incidono su norme di natura ordinamentale e presentano la medesima natura; pertanto, le novelle non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

Riguardo alle disposizioni introdotte con il nuovo Allegato XIX, la RT afferma infine che le stesse hanno natura ordinamentale e non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

Ciò premesso, atteso il rilievo tecnico del complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 101/2020, andrebbe acquisita conferma che le procedure di controllo, alla luce delle modifiche apportate all'Allegato XIX del D. Lgs. 101/2020, possano continuare ad essere svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 41

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

La norma modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante misure per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017.

In particolare, le modifiche riguardano il comma 1 che, nel testo vigente, differisce il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.⁴⁴ ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e dei 2017⁴⁵, nonché alle Province in cui questi ricadono. Le modifiche differiscono, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2022, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 2).

⁴⁴ Tali mutui sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁴⁵ I comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Oneri per interessi derivanti dal differimento del pagamento delle rate di mutui degli enti locali	2,9	2,9		2,9	2,9		2,9	2,9	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che il differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 è stato disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). La relazione tecnica riferita a tale norma quantificava un onere di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi. Successivamente altri provvedimenti hanno disposto il differimento delle rate in scadenza negli anni 2019, 2020 e 2021 proponendo quantificazioni diverse da quella appena descritta e da quella proposta nel provvedimento in esame. Alla luce di tali precedenti appare necessario acquisire elementi conoscitivi in merito agli elementi sottostanti le stime dell'onere in esame e alle differenze che si riscontrano rispetto alle precedenti stime.

ARTICOLO 42, comma 1

Disposizioni finanziarie

Normativa vigente. L'articolo 16 del decreto legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell'ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l'ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto *stock* non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue indicate nella seguente tabella.

Ripartizione in quote della deducibilità di perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi – Ante LB2019

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quota % di ripartizione	5%	8%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%

Gli effetti stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

Effetti stimati DL 83/2015 (deducibilità) (milioni di euro)

Effetti di Cassa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1.927	1.833	3.054	-	-	-	-	-	-	-
IRAP	585	597	1.030	-401	-718	-331	-331	-331	-331	-331
Totale	2.512	2.430	4.084	-						

Gli importi indicati nella sopra riportata tabella includono anche gli effetti riferiti ai crediti per imposte anticipate (DTA) determinate dallo stock non dedotto; tali effetti, tuttavia, non possono essere estrapolati in quanto la relazione tecnica fornisce una stima complessiva delle generali modifiche introdotte.

La norma prevede che la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del DL n. 83 del 2015, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, commi 712 e 715, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio per l'anno finanziario 2020) aveva già differito la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei suddetti componenti negativi, di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del DL n. 83 del 2015, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, in quote costanti.

Si rileva che nella RT relativa alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 al differimento ivi disposto si associava un recupero di gettito di competenza 2019 stimato in circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito stimata in 246,5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori entrate tributarie									
IRES	877,9			877,9			877,9		
IRAP				162,3			162,3		
Minori entrate tributarie									
IRES		384,1	219,5		384,1	219,5		384,1	219,5
IRAP					75,1	40,6		75,1	40,6
Maggiori spese correnti									
IRAP		75,1	40,6						
Minori spese correnti									
IRAP	162,3								

La relazione tecnica afferma che la norma differisce per il solo anno d'imposta 2021 l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3% annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati inerenti alle svalutazioni crediti dichiarate nell'anno di imposta 2020, per un valore complessivo di circa 6,7 miliardi di euro. In considerazione del differimento operato dalla norma in esame, utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, la RT stima un recupero di gettito di competenza dell'esercizio 2021 pari a circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP) quale effetto del differimento della deducibilità per l'anno di imposta 2021. Corrispondentemente, la RT stima una perdita di gettito pari a circa 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2025 quale effetto dell'incremento di tre punti percentuali della deducibilità vigente per tali anni.

In merito ai profili di quantificazione, la norma prevede, in sintesi, il differimento della deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi (svalutazione e perdite su crediti realizzati fino al 2015) prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per l'anno di imposta 2021.

Dal raffronto con i dati riportati nella RT relativa al differimento della deducibilità delle medesime poste (quota del 12 per cento riferita al periodo d'imposta 2019) disposto dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 (legge 160/2019) si rileva una discrepanza concernente gli effetti della misura sui saldi di finanza pubblica. Il differimento disposto dalla

norma in commento, infatti, produrrebbe effetti di entità maggiore sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli stimati nella precedente RT.

Come già evidenziato, infatti, nella RT relativa alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 al differimento ivi disposto si associava un recupero di gettito di competenza 2019 stimato in circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito stimata in 246,5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Considerando che le maggiori entrate (pari a un totale di 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022) concorrono alla copertura finanziaria del provvedimento (articolo 42, comma 2, lettera d) appare opportuno acquisire chiarimenti sul punto.

Si fa presente, inoltre, che il maggior gettito viene individuato dalla RT senza fornire ulteriori informazioni riguardo alle aliquote applicate. Appare, pertanto, opportuno acquisire i criteri ed i parametri in base ai quali viene calcolato un corrispondente maggior gettito pari a 877,9 milioni ai fini IRES e a 162,3 milioni ai fini IRAP.

Tali chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che, essendo la base imponibile di riferimento pari a 6,7 miliardi (come indicato dalla RT), le aliquote indirettamente calcolate corrisponderebbero al 13,1% (IRES) e al 2,4% (IRAP) e risulterebbero quindi inferiori all'aliquota nominale dell'imposta di riferimento.

Andrebbe infine escluso che, in relazione al venir meno della deducibilità delle poste in esame, possano determinarsi crediti per imposte anticipate utilizzabili in compensazione, con conseguenti effetti finanziari negativi.

ARTICOLO 42, commi 2 e 3

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2, lettere da a) ad e), dell'articolo 42 fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge⁴⁶ - determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6

⁴⁶ Si tratta, in particolare, degli articoli 1 (*Azzerramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022*), 2 (*Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas*), 3 (*Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas*), 4 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore*), 5 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale*), 6 (*Interventi in favore del settore dell'autotrasporto*), 7 (*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*), 22 (*Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive*), 23 (*Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative*), 25 (*Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*), 26 (*Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome*), 27 (*Contributi straordinari agli enti locali*), 29 (*Riapertura dei termini per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni*), 30

milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022 - tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa del bilancio dello Stato secondo gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cosiddetto *Sostegni-bis*), già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(Risorse al Commissario straordinario emergenza COVID-19, per l'acquisto di farmaci antivirali), 31 (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari), 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016) e 42, comma 1 (Indeducibilità nel periodo d'imposta 2021 delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12 per cento dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti).

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*), si segnala che i programmi di spesa oggetto di riduzione - afferenti allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - sono i seguenti:

- "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" (1.4), per un importo di 1.630 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 1.640 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.380 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030⁴⁷;
- "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" (7.2), per un importo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per l'anno 2023⁴⁸;
- "Fondi da assegnare" (23.1), per un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2022⁴⁹;
- "Fondi di riserva e speciali" (23.2), per un importo di 1.186 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, di 280 milioni di euro per l'anno 2031 e di 33 milioni di euro per l'anno 2032⁵⁰.

Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che la modalità di copertura in esame sembra prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ciò tanto tenuto conto del fatto che, per ciascun programma di spesa compreso nell'allegato B al presente decreto-legge, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, ossia secondo una modalità che non consente - in assenza di ulteriori specificazioni, soprattutto per quanto riguarda la parte di copertura che si colloca oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato - una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, con riferimento sia alle risorse di parte corrente sia a quelle di conto capitale. Si

⁴⁷ Alla luce del bilancio dello Stato approvato con legge n. 234 del 2021, il programma di spesa in esame reca uno stanziamento di circa 84,8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 83,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

⁴⁸ Il programma di spesa in esame reca uno stanziamento di circa 17,2 miliardi di euro per l'anno 2022, di 12,4 miliardi di euro per l'anno 2023 e di 12,2 miliardi di euro per l'anno 2024.

⁴⁹ Il programma di spesa in esame reca uno stanziamento di circa 13,4 miliardi di euro per l'anno 2022, di 13,2 miliardi di euro per l'anno 2023 e di 13,4 miliardi di euro per l'anno 2024.

⁵⁰ Il programma di spesa in esame reca uno stanziamento di circa 6,1 miliardi di euro per l'anno 2022, di 5,9 miliardi di euro per l'anno 2023 e di 6 miliardi di euro per l'anno 2024.

rileva, altresì, che la suddivisione degli importi tra tali risorse di parte corrente e in conto capitale risulta esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, mentre non è direttamente ricavabile dal citato allegato B.

Nel ribadire pertanto l'opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio (i cosiddetti oneri inderogabili), che come tali non risultano suscettibili di rimodulazione rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, appare comunque necessario che il Governo confermi che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime⁵¹.

Quanto, in particolare, alla riduzione del programma di spesa denominato "Fondi di riserva e speciali" andrebbe invece acquisito un chiarimento del Governo al fine di appurare se - ed eventualmente in quale misura - la norma in commento incida anche sugli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale di cui alle tabelle A e B della legge di bilancio, in considerazione della peculiare natura di tali fondi che, ai sensi dell'articolo 18 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, sono preordinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, ivi naturalmente inclusi quelli di iniziativa parlamentare. Si osserva, peraltro, che tale circostanza sembrerebbe potersi escludere, giacché - a differenza di clausole di copertura di analogo tenore contenute in precedenti provvedimenti legislativi esaminati dal Parlamento - nel caso presente la riduzione imputata al programma "Fondi di riserva e speciali" non reca l'espressa indicazione della quota parte riferita ad importi predeterminati per legge, quali dovrebbero intendersi quelli dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge di bilancio.

⁵¹ In proposito si fa ad esempio presente che, con riferimento al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", quest'ultimo è in preponderante misura destinato all'accredito di somme presso la contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzie delle entrate, da riversare all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta a vario titolo fruiti sulla base della legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera *b)*, si fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo, in misura pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, sono quelle relative all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19⁵², stanziato dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, per un ammontare complessivo di 4.452,1 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo, da un lato, in merito all'effettiva sussistenza delle risorse in questione, già affluite alla contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, anche alla luce della riduzione delle medesime risorse disposta - quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022 - dall'articolo 32 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto *Sostegni-ter*), ancora in fase di conversione presso le Camere, dall'altro, in ordine alle ragioni sottostanti la revisione dei fabbisogni di spesa inizialmente stimati e in rapporto ai quali erano state determinate le risorse destinate all'erogazione del suddetto contributo.

In merito alle modalità di copertura di cui alle lettere *c)* e *d)*, non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo quantitativo, giacché gli importi di cui si prevede l'utilizzo corrispondono agli effetti finanziari positivi associati all'articolo 29 e al comma 1 dell'articolo 42 del presente provvedimento, come riportati nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo ad essa allegato.

Tuttavia, con specifico riferimento alla copertura di cui alla lettera *d)*, poiché il citato prospetto riepilogativo attribuisce al comma 1 dell'articolo 42, recante modifiche alla disciplina in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, maggiori entrate a titolo IRES valutate in 877,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 164,6 milioni di euro per l'anno 2027 e minori spese a titolo IRAP quantificate in 162,3 milioni di euro per l'anno 2022 e in 199,1 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare (laddove i medesimi effetti positivi vengono integralmente qualificati, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, come maggiori entrate tributarie), andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la predetta lettera *d)* al fine di

⁵² Si tratta, in particolare, dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

precisare che agli importi di copertura ivi previsti si provvede mediante "utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese" derivanti dal comma 1 dell'articolo 42. Sul punto appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera e), si rileva che - in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano al momento disponibili circa 70 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Per esigenze di mero coordinamento formale del testo, appare necessario integrare il comma 3 dell'articolo 7, allo scopo di specificare che agli oneri derivanti dal rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, ivi previsto, si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che i predetti oneri risultano computati tra quelli oggetto di copertura ai sensi dell'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42.

Il comma 3 del medesimo articolo 42 autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.